

Bruxelles, 31 ottobre 2022
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2022/0345 (COD)**

**14223/22
ADD 1**

**ENV 1088
SAN 580
COMPET 848
CONSOM 274
AGRI 596
CODEC 1634**

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	27 ottobre 2022
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2022) 541 final - Annexes 1 to 8
Oggetto:	ALLEGATI della proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO concernente il trattamento delle acque reflue urbane (rifusione)

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2022) 541 final - Annexes 1 to 8.

All.: COM(2022) 541 final - Annexes 1 to 8



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 26.10.2022
COM(2022) 541 final

ANNEXES 1 to 8

ALLEGATI

della

proposta di

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
concernente il trattamento delle acque reflue urbane (rifusione)**

{SEC(2022) 541 final} - {SWD(2022) 541 final} - {SWD(2022) 544 final}

ALLEGATO 1

REQUISITI RELATIVI ALLE ACQUE REFLUE URBANE

A. *RETI FOGNARIE*¹

Per le reti fognarie ~~vanno~~ ☒ sono ☒ prese in considerazione le prescrizioni relative al trattamento delle acque reflue.

La progettazione, la costruzione e la manutenzione delle reti fognarie ~~vanno~~ ☒ sono ☒ effettuate adottando le tecniche migliori che non comportino costi eccessivi, tenendo conto in particolare:

- del volume e delle caratteristiche delle acque reflue urbane~~2~~;
- della prevenzione di eventuali fuoriuscite~~2~~;
- della limitazione dell'inquinamento delle acque recipienti dovuto a tracimazioni causate da piogge violente.

B. SCARICHI PROVENIENTI DAGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE URBANE ED IMMESSI IN ACQUE RECIPIENTI²

1. La progettazione o la modifica degli impianti di trattamento delle acque reflue ~~va~~ ☒ è ☒ effettuata in modo da poter prelevare campioni rappresentativi sia delle acque reflue in arrivo sia dei liquami trattati prima del loro scarico nelle acque recipienti.

2. Gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane sottoposti a trattamento ai sensi degli articoli ~~6,4 e 7,5~~ ☒ e 8 ☒ ~~devono soddisfare ai~~ ☒ soddisfano i ☒ requisiti figuranti nella tabella 1.

3. Gli scarichi ~~degli~~ ☒ provenienti dagli ☒ impianti di trattamento delle acque reflue urbane ☒ di cui all'articolo 7, paragrafi 1 e 3, e all'articolo 8, in conformità a tali articoli, ☒ ~~in talune aree sensibili soggette ad eutrofizzazione quali individuate nell'allegato II, punto A. a), devono inoltre soddisfare i requisiti~~ ☒ soddisfano, oltre ai requisiti di cui al punto 2, quelli ☒ figuranti nella tabella 2 del presente allegato.

¹ ~~Poiché non è possibile costruire reti fognarie e impianti di trattamento in modo che tutte le acque reflue possano venire trattate in situazioni come quelle determinate da piogge singolarmente abbondanti, gli Stati membri decidono le misure per contenere l'inquinamento da tracimazioni dovute a piogge violente. Tali provvedimenti possono essere basati sui tassi di diluizione o sulla capacità rispetto alla portata di tempo asciutto o possono specificare un numero accettabile di tracimazioni all'anno.~~

² ~~Poiché non è possibile costruire reti fognarie e impianti di trattamento in modo che tutte le acque reflue possano venire trattate in situazioni come quelle determinate da piogge singolarmente abbondanti, gli Stati membri decidono le misure per contenere l'inquinamento da tracimazioni dovute a piogge violente. Tali provvedimenti possono essere basati sui tassi di diluizione o sulla capacità rispetto alla portata di tempo asciutto o possono specificare un numero accettabile di tracimazioni all'anno.~~

↓ nuovo

4. Gli scarichi provenienti dal trattamento delle acque reflue urbane di cui all'articolo 8, paragrafo 1, e inclusi nell'elenco di cui all'articolo 8, paragrafo 2, soddisfano, oltre ai requisiti di cui ai punti 2 e 3, quelli figuranti nella tabella 3.

5. Le autorizzazioni per gli scarichi provenienti da impianti di trattamento delle acque reflue urbane che utilizzano supporti in plastica per biomasse prevedono l'obbligo di monitorare e prevenire su base permanente tutti i rilasci accidentali di tali supporti nell'ambiente.

↓ 91/271/CEE (adattato)

⇒ nuovo

64. Requisiti più severi di quelli figuranti nelle tabelle 1, ~~e/o 2~~ ⇒ e 3 ⇐ ~~vanno~~ ☒ sono ☒ applicati, ove necessario, per garantire che le acque recipienti risultino conformi a quanto stabilito ☒ dalle direttive 2000/60/CE, 2008/56/CE, 2008/105/CE e 2006/7/CE ☒ ~~dalle altre direttive pertinenti.~~

75. I punti di scarico delle acque reflue urbane sono scelti, per quanto possibile, in modo da ridurre al minimo gli effetti sulle acque recipienti.

C. ☒ *AUTORIZZAZIONE SPECIFICA ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE NON DOMESTICHE* ☒ ~~ACQUE REFLUE INDUSTRIALI~~

~~Le acque reflue industriali che confluiscono in reti fognarie e in impianti di trattamento delle acque reflue urbane devono essere sottoposte al pretrattamento richiesto, al fine di:~~

~~proteggere la salute del personale operante nelle reti fognarie e negli impianti di trattamento;~~

~~garantire che le reti fognarie, gli impianti di trattamento delle acque reflue e le attrezzature connesse non vengano danneggiati;~~

~~garantire che il funzionamento dell'impianto di trattamento delle acque reflue e il trattamento dei fanghi non vengano intralciati;~~

~~garantire che gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento non abbiano conseguenze negative sull'ambiente e non incidano sulla conformità delle acque recipienti alle altre direttive comunitarie;~~

~~garantire che i fanghi possano essere smaltiti senza pericolo in modo accettabile dal punto di vista ambientale.~~

↓ nuovo

1. L'autorizzazione specifica di cui all'articolo 14 garantisce quanto segue:

(a) le sostanze inquinanti contenute nelle acque reflue non domestiche non ostacolano il funzionamento dell'impianto di gestione delle acque reflue, non

danneggiano le reti fognarie, gli impianti di trattamento delle acque reflue e le apparecchiature associate né impediscono il riutilizzo delle acque trattate e il recupero dei fanghi;

- (b) le sostanze inquinanti contenute nelle acque reflue non domestiche non nuocciono alla salute del personale impiegato nelle reti fognarie e negli impianti di trattamento delle acque reflue urbane;
- (c) l'impianto di trattamento delle acque reflue urbane è in grado di ridurre le sostanze inquinanti contenute nelle acque reflue non domestiche;
- (d) se l'impianto di trattamento delle acque reflue urbane tratta gli scarichi di un'installazione che detiene un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 2010/75/UE, il carico inquinante degli scarichi di tale impianto non supera il carico inquinante che questi avrebbero se fossero rilasciati direttamente dall'installazione e rispettassero i valori limite di emissione fissati a norma dell'articolo 15, paragrafo 3, della suddetta direttiva ed eventuali misure supplementari adottate a norma dell'articolo 18 della medesima;
- (e) il carico inquinante presente negli scarichi dell'impianto di trattamento delle acque reflue urbane non altera il buono stato o potenziale ecologico o il buono stato chimico del corpo idrico recipiente né impedisce il raggiungimento di tale stato, nel rispetto degli obiettivi previsti dall'articolo 4 della direttiva 2000/60/CE.

2. L'autorizzazione specifica contiene un allegato che documenta il rispetto di tutte le condizioni elencate al punto 1. Onde garantire che tali condizioni continuino a essere rispettate, le disposizioni dell'autorizzazione specifica sono aggiornate in caso di cambiamenti significativi delle caratteristiche delle acque reflue non domestiche, dell'impianto di trattamento delle acque reflue urbane o del corpo idrico recipiente.

↓ 91/271/CEE (adattato)
⇒ nuovo

D. METODI ~~DI RIFERIMENTO~~ PER IL ~~CONTROLLO~~ ☒ MONITORAGGIO ☒ E LA VALUTAZIONE DEI RISULTATI

1. Gli Stati membri assicurano l'applicazione di un metodo di ~~controllo~~ ☒ monitoraggio ☒ che ☒ soddisfi i requisiti stabiliti ai punti da 2 a 5 ☒ ~~corrisponda almeno al livello dei requisiti sotto descritti.~~

Possono essere impiegati metodi alternativi a quelli indicati ~~nei paragrafi ai punti~~ 2, 3 e 4 purché si possa dimostrare che producono risultati equivalenti.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le informazioni pertinenti relative al metodo ☒ di monitoraggio ☒ applicato. ~~Se la Commissione ritiene che le condizioni specificate nei paragrafi 2, 3 e 4 non siano soddisfatte, presenta al Consiglio una proposta adeguata.~~

2. I campioni su ~~24 ventiquattro~~ ore o proporzionali alla portata sono raccolti nel medesimo punto, esattamente definito, allo sbocco e, se necessario, all'entrata dell'impianto di

trattamento ☒ delle acque reflue urbane ☒ ~~per controllare la loro conformità con i requisiti alle acque reflue scaricate specificati nella presente direttiva.~~ ⇒ Tuttavia, se per il monitoraggio dei microinquinanti si utilizza la campionatura temporale, i campioni sono su 48 ore. ⇐

Si applicano le buone prassi internazionali di laboratorio al fine di ridurre al minimo il deterioramento dei campioni nel lasso di tempo che intercorre tra la raccolta e l'analisi.

3. Il numero minimo annuo di campioni è fissato in base alla dimensione dell'impianto di trattamento, con raccolta ad intervalli regolari nel corso dell'anno:

— 2 000 ⇒ 1 000 ⇐ - 9 999 a.e.:	12 campioni nel primo anno. 4 campioni negli anni successivi, se si può dimostrare che nel primo anno l'acqua è conforme alle disposizioni della direttiva; se uno dei 4 campioni non è conforme, nell'anno successivo devono essere prelevati 12 campioni. ⇒ 1 campione al mese ⇐
— 10 000-49 999 a.e.:	⇒ 2 campioni al mese 1 campione al mese per i microinquinanti ⇐ 12 campioni.
— 50 000 ⇐ - 99 999 ⇐ a.e. e oltre:	⇒ 1 campione a settimana 2 campioni a settimana per i microinquinanti ⇐ 24 campioni.
⇒ — 100 000 a.e. e oltre: ⇐	⇒ 1 campione al giorno 2 campioni a settimana per i microinquinanti ⇐

4. Le acque reflue trattate si presumono conformi ai relativi parametri se, per ogni relativo parametro singolarmente considerato, i campioni dell'acqua mostrano che essa soddisfa il rispettivo valore parametrico nel seguente modo:

- per i parametri specificati nella tabella 1 ~~e nell'articolo 2, punto 7),~~ si precisa nella tabella ~~43~~ il numero massimo di campioni per i quali si ammette la non conformità ai requisiti espressi in concentrazioni e/o percentuali di riduzione ~~della tabella 1 e dell'articolo 2, punto 7);~~
- per i parametri della tabella 1 espressi in concentrazioni, i campioni non conformi prelevati in condizioni normali di funzionamento non devono discostarsi di più del 100 % dai valori parametrici. ⇒ a eccezione del parametro "totale dei solidi in sospensione", per il quale ⇐ ~~Per i valori parametrici relativi alla concentrazione concernenti il totale dei solidi sospesi~~ si possono accettare scarti ☒ dai valori parametrici ☒ fino al 150 %;
- per i parametri specificati nella tabella 2, la media annuale dei campioni per ciascun parametro ~~deve essere~~ ☒ è ☒ conforme ai rispettivi valori parametrici ☒ indicati nella medesima tabella ☒. ⇒ Uno o entrambi i parametri possono essere

applicati a seconda della situazione locale. Si applicano il valore della concentrazione o la percentuale minima di riduzione; ⇐

↓ nuovo

d) per i parametri specificati nella tabella 3, ciascun campione prelevato è conforme ai valori parametrici indicati nella medesima tabella.

↓ 91/271/CEE

⇒ nuovo

5. ⇒ I campioni sono prelevati in modo da essere rappresentativi dell'inquinamento in condizioni meteorologiche asciutte. ⇐ Valori estremi per la qualità delle acque in questione non sono presi in considerazione se essi sono il risultato di situazioni eccezionali ~~come quelle~~ dovute a piogge abbondanti.

↓ nuovo

6. Le analisi relative agli scarichi provenienti da lagunaggio sono effettuate su campioni filtrati; tuttavia la concentrazione del quantitativo totale dei solidi in sospensione nei campioni di acque non filtrate ottenuti da tali scarichi non supera 150 mg/l.

↓ 91/271/CEE (adattato)

⇒ nuovo

Tabella 1 – Requisiti per gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane di cui ~~agli articoli~~ all'articolo ~~64 e 5~~ della direttiva. Si applicano il valore della concentrazione o la percentuale di riduzione.

Parametri	Concentrazione	Percentuale minima di riduzione ³	Metodo di riferimento per la misurazione
Richiesta biochimica di ossigeno (BOD ₅ a 20 °C) senza nitrificazione ⁴ ☒ (cfr. nota 1) ☒	25 mg/l O ₂	70-90 40 ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2	Campione omogeneizzato non filtrato, non decantato. Determinazione dell'ossigeno disciolto anteriormente e posteriormente ad un periodo di incubazione di 5 giorni a 20 °C ± 1 °C, in completa oscurità. Aggiunta di un inibitore di nitrificazione
Richiesta chimica di	125 mg/l O ₂	75	Campione omogeneizzato non filtrato, non decantato. Potassio

³ Riduzione in rapporto al carico dell'affluente.

⁴ ~~Questo parametro può essere sostituito dai seguenti: carbonio organico totale (TOC), o richiesta totale di ossigeno (TOD), nel caso in cui si possa stabilire una relazione tra il BOD₅ e il parametro sostitutivo.~~

ossigeno (COD) ☒ (cfr. nota 2) ☒			bicromato
⇒ Carbonio organico totale (cfr. nota 2) ⇐	⇒ 37 mg/l ⇐	⇒ 75 ⇐	⇒ EN 1484 ⇐
Totale dei solidi sospesi ☒ in sospensione ☒	35 mg/l ⁵ ☒ (cfr. nota 3) ☒ 35 ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2 (oltre 10 000 a.e.) 60 ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2 (2 000-10 000 a.e.)	90 ⁶ ☒ (cfr. nota 3) ☒ 90 ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2 (oltre 10 000 a.e.) 70 ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2 (2 000-10 000 a.e.)	– Filtraggio di un campione rappresentativo attraverso membrana filtrante di 0,45 µm. Essiccazione a 105 °C e calcolo del peso – Centrifugazione di un campione rappresentativo (per almeno 5 minuti, con accelerazione media di 2 800-3 200 g), essiccazione a 105 °C e calcolo del peso

↓ nuovo

Nota 1: Questo parametro può essere sostituito da un altro (carbonio organico totale/TOC o richiesta totale di ossigeno/TOD) se è possibile stabilire una relazione tra il BOD5 e il parametro sostitutivo.

Nota 2: Lo Stato membro misura la richiesta chimica di ossigeno (COD) o il carbonio organico totale.

Nota 3: Requisito facoltativo.

↓ 91/271/CEE

~~Le analisi relative agli scarichi provenienti da lagunaggio devono essere effettuate su campioni filtrati; tuttavia, la concentrazione del quantitativo totale di solidi sospesi nei campioni di acque non deve superare 150 mg/l.~~

↓ 98/15/CE, art. 1 e allegato (adattato)
⇒ nuovo

⁵

~~Questo requisito è facoltativo.~~

⁶

~~Questo requisito è facoltativo.~~

Tabella 2 –

Requisiti per ☒ il trattamento terziario degli ☒ scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane ⇒ di cui all'articolo 7, paragrafi 1 e 3 ⇐ ~~in aree sensibili soggette ad eutrofizzazione, quali individuate nell'allegato II, punto A, lettera a).~~ Uno o entrambi i parametri possono essere applicati a seconda della situazione locale. Si applicano il valore della concentrazione o la percentuale di riduzione.

Parametri	Concentrazione	Percentuale minima di riduzione ⁷ ☒ (cfr. nota 1) ☒	Metodo di riferimento per la misurazione
Fosforo totale	2 mg/l (10 000-100 000 a.e.) 1 mg/l (oltre 100 000 a.e.) ⇒ 0,5 mg/l ⇐	80 ⇒ 90 ⇐	Spettrofotometria di assorbimento molecolare
Azoto totale ⁸	15 mg/l (10 000-100 000 a.e.)⁹ 10 mg/l (oltre 100 000 a.e.)¹⁰ ⇒ 6 mg/l ⇐	70-80 ⇒ 85 ⇐	Spettrofotometria di assorbimento molecolare

↓ nuovo

Nota 1: La ritenzione naturale dell'azoto non è presa in considerazione nel calcolo della percentuale minima di riduzione.

⁷ Riduzione in rapporto al carico dell'affluente.

⁸ ~~Per azoto totale s'intende la somma dell'azoto calcolato secondo il metodo Kjeldahl (azoto organico e ammoniacale), dell'azoto contenuto nei nitrati e dell'azoto contenuto nei nitriti.~~

⁹ ~~Queste concentrazioni sono medie annue, ai sensi dell'allegato I, punto D, paragrafo 4, lettera e). Tuttavia i requisiti relativi all'azoto possono essere verificati utilizzando medie giornaliere qualora, ai sensi dell'allegato I, punto D, paragrafo 1, sia dimostrato che si ottiene lo stesso livello di protezione. In tal caso, la media giornaliera non può superare i 20 mg/l di azoto totale per tutti i campioni, con una temperatura dell'effluente nel reagente biologico pari o superiore a 12 °C. In sostituzione della condizione concernente la temperatura è possibile applicare un tempo operativo limitato, che tenga conto delle condizioni climatiche regionali.~~

¹⁰ ~~Queste concentrazioni sono medie annue, ai sensi dell'allegato I, punto D, paragrafo 4, lettera e). Tuttavia i requisiti relativi all'azoto possono essere verificati utilizzando medie giornaliere qualora, ai sensi dell'allegato I, punto D, paragrafo 1, sia dimostrato che si ottiene lo stesso livello di protezione. In tal caso, la media giornaliera non può superare i 20 mg/l di azoto totale per tutti i campioni, con una temperatura dell'effluente nel reagente biologico pari o superiore a 12 °C. In sostituzione della condizione concernente la temperatura è possibile applicare un tempo operativo limitato, che tenga conto delle condizioni climatiche regionali.~~

Tabella 3 – Requisiti per il trattamento quaternario degli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane di cui all'articolo 8, paragrafi 1 e 3.

Indicatori	Percentuale minima di rimozione
Sostanze che possono inquinare l'acqua anche a basse concentrazioni (cfr. nota 1)	80 % (cfr. nota 2)

Nota 1: È misurata la concentrazione delle sostanze organiche di cui alle lettere a) e b).

a) Categoria 1 (sostanze che possono essere trattate con grande facilità):

- i) amisulpride (n. CAS 71675-85-9);
- ii) carbamazepina (n. CAS 298-46-4);
- iii) citalopram (n. CAS 59729-33-8);
- iv) claritromicina (n. CAS 81103-11-9);
- v) diclofenac (n. CAS 15307-86-5);
- vi) idroclorotiazide (n. CAS 58-93-5);
- vii) metoprololo (n. CAS 37350-58-6);
- viii) venlafaxina (n. CAS 93413-69-5).

b) Categoria 2 (sostanze che possono essere eliminate con facilità):

- i) benzotriazolo (n. CAS 95-14-7);
- ii) candesartano (n. CAS 139481-59-7);
- iii) irbesartano (n. CAS 138402-11-6);
- iv) miscele di 4-metilbenzotriazolo (n. CAS 29878-31-7) e 6-metilbenzotriazolo (n. CAS 93413-69-5).

Nota 2: La percentuale di rimozione è calcolata per almeno sei sostanze. Il numero di sostanze di categoria 1 è il doppio del numero di sostanze di categoria 2. Se non è possibile misurare almeno sei sostanze in concentrazione sufficiente, l'autorità competente ne designa altre per calcolare la percentuale minima di riduzione all'occorrenza. Per valutare se è raggiunta la percentuale minima di rimozione richiesta dell'80 % si considera la media delle percentuali di rimozione di tutte le sostanze che intervengono nel calcolo.

Tabella 42	
Serie di campioni prelevati all'anno	Numero massimo consentito di campioni non conformi
4-7	1
8-16	2
17-28	3
29-40	4
41-53	5
54-67	6
68-81	7
82-95	8
96-110	9
111-125	10
126-140	11
141-155	12
156-171	13
172-187	14
188-203	15
204-219	16
220-235	17
236-251	18
252-268	19
269-284	20
285-300	21

301-317	22
318-334	23
335-350	24
351-365	25

ALLEGATO 2

⊗ AREE SENSIBILI ALL'EUTROFIZZAZIONE ⊗

~~CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE AREE SENSIBILI E MENO SENSIBILI~~

~~A. AREE SENSIBILI~~

↓ nuovo

1. Aree situate nei bacini idrografici del Mar Baltico, del Mar Nero, di parti del Mare del Nord identificate come sensibili all'eutrofizzazione ai sensi della direttiva 2008/56/CE e di parti del Mare Adriatico identificate come sensibili all'eutrofizzazione ai sensi della direttiva 2008/56/CE.

↓ 91/271/CEE (adattato)

⇒ nuovo

~~Si considera area sensibile un sistema idrico classificabile in uno dei seguenti gruppi:~~

2.a) ~~L~~laghi naturali, altre acque dolci, estuari e acque del litorale già eutrofizzati, o probabilmente esposti a prossima eutrofizzazione, in assenza di interventi protettivi specifici.

Per individuare il nutriente da ridurre mediante ulteriore trattamento, ~~vanno~~
⇒ sono ⇐ tenuti in considerazione i seguenti elementi:

ai) nei laghi e nei corsi d'acqua che si immettono in laghi/bacini/baie chiuse con scarso ricambio idrico e ove possono verificarsi fenomeni di accumulazione la sostanza da eliminare è il fosforo, a meno che non si dimostri che tale intervento non avrebbe alcun effetto sul livello dell'eutrofizzazione. Nel caso di scarichi provenienti da ampi agglomerati si può prevedere di eliminare anche l'azoto;

bii) negli estuari, nelle baie e nelle altre acque del litorale con scarso ricambio idrico, ovvero in cui si immettono grandi quantità di nutrienti, se, da un lato, gli scarichi provenienti da piccoli agglomerati urbani sono generalmente di importanza irrilevante, dall'altro, quelli provenienti da agglomerati più estesi rendono invece necessari interventi di eliminazione del fosforo e/o dell'azoto, a meno che non si dimostri che ciò non avrebbe comunque alcun effetto sul livello dell'eutrofizzazione.

3.b) ~~a~~Acque dolci superficiali destinate ~~alla produzione~~ ⊗ all'estrazione ⊗ < di acqua potabile che potrebbero contenere, in assenza di interventi ⇒ di protezione ⇐, una concentrazione di nitrato superiore a quella stabilita conformemente alle disposizioni pertinenti della direttiva (UE) 2020/2184, ~~75/440/CEE del Consiglio, del 16 giugno~~

~~1975, concernente la qualità delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile negli Stati membri;¹¹~~

- 4.e) ~~aree che necessitano di un trattamento complementare a quello previsto dall'articolo 4 ⇒ 7 ⇐ al fine di conformarsi alle prescrizioni ⇒ di altri atti dell'Unione in materia di ambiente, segnatamente i corpi idrici disciplinati dalla direttiva 2000/60/CE che sono a rischio di non mantenere o non raggiungere il buono stato ecologico o il buon potenziale ecologico ⇐ delle direttive del Consiglio.~~

↓ nuovo

5. Eventuali altre aree identificate come sensibili all'eutrofizzazione dagli Stati membri.

↓ 91/271/CEE

~~B. AREE MENO SENSIBILI~~

~~Si considera area meno sensibile un sistema o un ambiente idrico marino in cui lo scarico di acque reflue non ha conseguenze negative sull'ambiente, per le particolari condizioni morfologiche, idrologiche o più specificamente idrauliche dell'area in questione.~~

~~Nell'individuare le aree meno sensibili, gli Stati membri devono tener conto del rischio di un'eventuale diffusione degli scarichi in aree adiacenti in cui simile apporto può avere effetti nocivi dal punto di vista ambientale. Gli Stati membri devono, in tal caso, individuare la presenza di aree sensibili anche al di fuori della loro giurisdizione.~~

~~Ai fini dell'individuazione delle aree meno sensibili, vanno tenute in considerazione:~~

~~le baie aperte, gli estuari e le altre acque del litorale con un buon ricambio idrico, non soggette ad eutrofizzazione o ad una riduzione d'ossigeno, ovvero difficilmente esposte ai suddetti fenomeni in conseguenza dello scarico di acque reflue urbane.~~

¹¹ ~~GU n. L 194 del 25.7.1975, pag. 26, direttiva modificata dalla direttiva 79/869/CEE (GU n. L 271 del 29.10.1979, pag. 44).~~

ALLEGATO 3

**ELENCO DEI PRODOTTI OGGETTO DI RESPONSABILITÀ ESTESA DEL
PRODUTTORE**

1. Medicinali per uso umano che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹².
2. Prodotti cosmetici che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio¹³.

¹² Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67).

¹³ Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici (GU L 342 del 22.12.2009, pag. 59).

ALLEGATO 4

SETTORI INDUSTRIALI

1. Trasformazione del latte
2. Lavorazione degli ortofrutticoli
3. Lavorazione ed imbottigliamento di bevande analcoliche
4. Trasformazione delle patate
5. Industria della carne
6. Industria della birra
7. Produzione di alcole e di bevande alcoliche
8. Lavorazione di alimenti per animali provenienti da prodotti vegetali
9. Lavorazione di gelatina e colla a base di pelli e ossa
10. Fabbriche di malto
11. Industria di trasformazione del pesce

ALLEGATO 5

CONTENUTO DEI PIANI INTEGRATI DI GESTIONE DELLE ACQUE REFLUE URBANE

1. Analisi della situazione iniziale del bacino di drenaggio dell'impianto di trattamento delle acque reflue urbane dell'agglomerato interessato, compresi almeno gli elementi seguenti:

a) descrizione dettagliata del sistema di reti fognarie, delle relative capacità di stoccaggio delle acque reflue urbane e del deflusso urbano nonché delle capacità esistenti di trattamento delle acque reflue urbane in caso di precipitazioni;

b) analisi dinamica dei flussi di deflusso urbano e acque reflue urbane in caso di precipitazioni, basata su modelli idrologici, idraulici e di qualità delle acque che tengano in considerazione le proiezioni climatiche allo stato dell'arte, con indicazione della stima dei carichi inquinanti rilasciati nelle acque ricipienti in caso di precipitazioni.

2. Obiettivi di riduzione dell'inquinamento dovuto a tracimazioni causate da piogge violente e deflusso urbano, compresi gli obiettivi seguenti:

a) per le tracimazioni causate da piogge violente, obiettivo indicativo dell'1 % al massimo del carico annuo di acque reflue urbane raccolte calcolato in condizioni meteorologiche asciutte.

L'obiettivo indicativo è raggiunto:

i) entro il 31 dicembre 2035 da tutti gli agglomerati con 100 000 a.e. o più;

ii) entro il 31 dicembre 2040 dagli agglomerati con 10 000 a.e. o più individuati a norma dell'articolo 5, paragrafo 2;

b) eliminazione progressiva degli scarichi non trattati di deflusso urbano da collettori fognari separati, a meno che non si dimostri che tali scarichi non incidono negativamente sulla qualità delle acque ricipienti.

3. Misure da adottare per conseguire gli obiettivi di cui al punto 2, con indicazione chiara dei soggetti coinvolti e delle loro responsabilità nell'ambito del piano integrato.

4. Nel valutare le misure da adottare conformemente al punto 3, lo Stato membro provvede affinché le sue autorità competenti prendano in considerazione almeno gli elementi seguenti:

a) in primo luogo, misure preventive tese a evitare l'ingresso di acque piovane non inquinate nelle reti fognarie, comprese misure di promozione della ritenzione naturale dell'acqua o del recupero delle acque piovane, nonché misure che aumentino gli spazi verdi o limitino le superfici impermeabili negli agglomerati;

b) in secondo luogo, misure tese a migliorare la gestione e ottimizzare l'uso delle infrastrutture esistenti, tra cui reti fognarie, volumi di stoccaggio e impianti di trattamento delle acque reflue urbane, allo scopo di garantire che le acque piovane

inquinare siano raccolte e trattate e che il rilascio di acque reflue urbane non trattate nelle acque recipienti sia ridotto al minimo;

c) infine, se necessario per conseguire gli obiettivi di cui al punto 2, misure di mitigazione supplementari, compreso l'adeguamento delle infrastrutture di raccolta, stoccaggio e trattamento delle acque reflue urbane o la realizzazione di nuove infrastrutture, dando la priorità a quelle verdi come i fossati con copertura vegetale, le zone umide di trattamento e gli stagni di stoccaggio concepiti per sostenere la biodiversità. Se del caso, nel contesto dell'elaborazione dei piani integrati di gestione delle acque reflue urbane di cui all'articolo 5 è contemplato il riutilizzo dell'acqua.

ALLEGATO 6

INFORMAZIONI AL PUBBLICO

1) Autorità competente e gestore/i responsabili dei servizi di raccolta e trattamento delle acque reflue urbane, comprese informazioni sull'assetto proprietario dei gestori e i relativi recapiti.

2) Carico totale di acque reflue urbane generato nell'agglomerato, espresso in abitanti equivalenti (a.e.), con indicazione della quota di tale carico (in percentuale) che:

a) è raccolta e trattata in impianti di trattamento delle acque reflue urbane;

b) è trattata da sistemi individuali registrati;

c) non è raccolta o trattata.

3) Se del caso, motivazione della mancata raccolta o del mancato trattamento di un determinato carico di acque reflue urbane.

4) Informazioni sulla qualità delle acque reflue urbane scaricate dall'agglomerato in ogni corpo idrico recipiente, compresi gli elementi seguenti:

a) concentrazioni medie annue e carico di inquinanti contemplati all'articolo 21 rilasciati da ciascun impianto di trattamento delle acque reflue urbane;

b) stima del carico degli scarichi da sistemi individuali per i parametri di cui all'allegato I, tabelle 1 e 2;

c) stima del carico degli scarichi da collettori fognari combinati e separati per il deflusso urbano e le tracimazioni causate da piogge violente per i parametri di cui all'allegato I, tabelle 1 e 2.

5) Costi totali annui d'investimento e costi totali annui operativi, con indicazione distinta dei costi di raccolta e trattamento, dei costi totali annui legati al personale, all'energia, ai materiali di consumo, dei costi amministrativi e degli altri costi, nonché costi medi annui d'investimento e operativi per famiglia e per metro cubo di acque reflue urbane raccolte e trattate.

6) Informazioni sulle modalità di copertura dei costi di cui al punto 5 e, se questi sono recuperati mediante un sistema tariffario, informazioni sulla struttura delle tariffe per metro cubo di acque reflue urbane raccolte e trattate o per metro cubo di acqua fornita, con indicazione dei costi fissi e variabili e ripartizione tra costi di raccolta, di trattamento, amministrativi e altri costi.

7) Piani d'investimento per le infrastrutture di raccolta e trattamento delle acque reflue urbane a livello di agglomerato, con indicazione degli impatti previsti sulle tariffe dei servizi per le acque reflue urbane e dei benefici finanziari e sociali perseguiti.

8) Per ciascun impianto di trattamento delle acque reflue urbane nell'agglomerato:

a) carico totale trattato (in a.e.) ed energia necessaria per trattare le acque reflue urbane (in kWh totali e per metro cubo);

b) energia rinnovabile totale generata ogni anno (in GWh/anno), con ripartizione per fonte di energia;

c) tonnellate di CO₂ equivalente prodotte o evitate ogni anno come conseguenza del funzionamento dell'impianto di trattamento delle acque reflue urbane.

9) Emissioni totali di gas a effetto serra (in tonnellate di CO₂ equivalente) prodotte o evitate ogni anno come conseguenza del funzionamento delle infrastrutture di raccolta e trattamento delle acque reflue urbane in ciascun agglomerato e, se disponibili, emissioni totali di gas a effetto serra (in tonnellate di CO₂ equivalente) prodotte durante la costruzione di tali infrastrutture.

10) Resoconto della natura dei reclami e relative statistiche e delle risposte fornite dai gestori degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane su questioni che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva.



ALLEGATO 7

Parte A

Direttiva abrogata
ed elenco delle modifiche successive
(di cui all'articolo [19])

Direttiva 91/271/CEE del Consiglio (GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40)	
Direttiva 98/15/CE della Commissione (GU L 67 del 7.3.1998, pag. 29)	
Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1)	limitatamente all'allegato III, punto 21
Regolamento (CE) n. 1137/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 311 del 21.11.2008, pag. 1)	limitatamente all'allegato, punto 4.2
Direttiva 2013/64/UE del Consiglio (GU L 353 del 28.12.2013, pag. 8)	limitatamente all'articolo 1

Parte B

Termini di recepimento nel diritto interno

Direttiva	Termine di recepimento
91/271/CEE	30 giugno 1993
98/15/CE	30 settembre 1998
2013/64/UE	31 dicembre 2018 per l'articolo 1, paragrafi 1, 2 e 3 30 giugno 2014 per l'articolo 1, paragrafo 5, lettera a) 31 dicembre 2014 per l'articolo 1, paragrafo 5, lettera b)

ALLEGATO 8

TAVOLA DI CONCORDANZA

Direttiva 91/271/CEE	Presente direttiva
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2, frase introduttiva	Articolo 2, frase introduttiva
Articolo 2, punti da 1) a 4)	Articolo 2, punti da 1) a 4)
-	Articolo 2, punti 5) e 6)
Articolo 2, punto 5)	Articolo 2, punto 7)
-	Articolo 2, punti 8) e 9)
Articolo 2, punto 6)	Articolo 2, punto 10)
Articolo 2, punto 8)	Articolo 2, punto 11)
-	Articolo 2, punti 12) e 13)
Articolo 2, punto 10)	Articolo 2, punto 14)
Articolo 2, punto 11)	Articolo 2, punto 15)
-	Articolo 2, punti da 16) a 23)
Articolo 3, paragrafo 1	Articolo 3, paragrafo 1
-	Articolo 3, paragrafo 2
Articolo 3, paragrafo 2	Articolo 3, paragrafo 3
Articolo 3, paragrafo 1, terzo comma	Articolo 4, paragrafo 1
-	Articolo 4, paragrafo 2
-	Articolo 4, paragrafo 3
-	Articolo 4, paragrafo 4
-	Articolo 4, paragrafo 5
-	Articolo 5
Articolo 4, paragrafo 1	Articolo 6, paragrafo 1
-	Articolo 6, paragrafo 2

-	Articolo 6, paragrafo 3
Articolo 4, paragrafo 4	Articolo 6, paragrafo 4
-	Articolo 7, paragrafo 1
-	Articolo 7, paragrafo 2
Articolo 5, paragrafo 2	Articolo 7, paragrafo 3
-	Articolo 7, paragrafo 4
Articolo 5, paragrafo 4	Articolo 7, paragrafo 5
Articolo 5, paragrafo 5	Articolo 7, paragrafo 6
Articolo 5, paragrafo 7	Articolo 7, paragrafo 7
-	Articolo 8
-	Articolo 9
-	Articolo 10
-	Articolo 11
Articolo 9	Articolo 12, paragrafo 1
-	Articolo 12, paragrafo 2
Articolo 10	Articolo 13
Articolo 11, paragrafo 1	Articolo 14, paragrafo 1
-	Articolo 14, paragrafo 2
-	Articolo 14, paragrafo 3
Articolo 11, paragrafo 3	Articolo 14, paragrafo 4
-	Articolo 15, paragrafo 1
Articolo 12, paragrafo 2	Articolo 15, paragrafo 2
Articolo 12, paragrafo 3	Articolo 15, paragrafo 3
-	Articolo 16
-	Articolo 17
-	Articolo 18
-	Articolo 19

-	Articolo 20
Articolo 15, paragrafo 1	Articolo 21, paragrafo 1
-	Articolo 21, paragrafo 2
-	Articolo 21, paragrafo 3
-	Articolo 22
Articolo 17, paragrafo 1	Articolo 23, paragrafo 1
-	Articolo 23, paragrafo 2
-	Articolo 23, paragrafo 3
-	Articolo 23, paragrafo 4
-	Articolo 24
-	Articolo 25
-	Articolo 26
-	Articolo 27
Articolo 18	Articolo 28
-	Articolo 29
-	Articolo 30
-	Articolo 31
-	Articolo 32
Articolo 19	Articolo 33
-	Articolo 34
Articolo 20	Articolo 35
Allegato I	Allegato I, lettera A
Allegato I, lettera B	Allegato I, lettera B
Allegato I, lettera C	Allegato I, lettera C
Allegato I, lettera D	Allegato I, lettera D
Allegato II	Allegato II
-	Allegato III

Allegato III

-

-

-

-

Allegato IV

Allegato V

Allegato VI

Allegato VII

Allegato VIII
